



Roma, 26 settembre 2014

**A.S. 1577**

***DDL “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” cd “Repubblica semplice”***

***Osservazioni e proposte emendative***

***Osservazioni***

I tempi per una riforma e conseguente riorganizzazione della Pubblica Amministrazione sono ormai maturi e non più rinviabili per il nostro Paese.

E' noto che ponderosi studi dell'Università Bocconi (*I manager pubblici che vogliamo*), integrati dalle analisi comparative del consigliere economico di Palazzo Chigi, prof. Roberto Perotti, avevano prefigurato il ruolo unico per la dirigenza pubblica, con l'abolizione delle due fasce, per l'interscambiabilità e rotazione degli incarichi in ragione delle competenze culturali e professionali di ogni dirigente, sulla scorta di una rigorosa valutazione degli obiettivi assegnati e delle capacità organizzative - gestionali dimostrate.

Coerentemente, si è prospettata la necessità dell'omogeneizzazione-perequazione delle retribuzioni, in esito alla riparametrazione e razionalizzazione delle voci componenti il trattamento economico complessivo, rapportate ai carichi quali - quantitativi di lavoro e correlate responsabilità.

In buona sostanza, è stata abbracciata un'opposta filosofia rispetto alla tradizione di una dirigenza *career based*, in favore di una dirigenza *position based*: una dirigenza denominata manageriale o dirigenza *tout court*, attributaria di autonomi poteri di gestione di risorse umane – finanziarie - strumentali e loro combinazione ottimale per la realizzazione dello scopo – programma - progetto predefinito dal committente politico o prescritto *ex lege*, ed esclusiva responsabilità di risultato. E ciò indipendentemente dai diversi contesti e settori delle pubbliche amministrazioni in cui la funzione dirigenziale si trovi ad essere esercitata.

Dalla dirigenza, come riconfigurata, sono stati distinti i *professional* e i *funzionari*: operanti i primi all'interno della struttura organizzativa nell'esercizio di qualificate, circoscritte e infungibili competenze di natura squisitamente tecnico-professionale, ma privi di poteri gestori in senso tecnico-giuridico; i secondi, parimenti soggetti interni, intestatari di competenze intermedie specializzate e, di regola, non dotati di poteri di rappresentanza esterna.

Su questo articolato modello, e con particolare riguardo alla riforma della dirigenza pubblica, sono state stilate le *Linee guida*, a firma del Presidente del Consiglio e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, per la generale *Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*; poi corrette e integrate dopo la conclusione di una libera consultazione on line. Sono quindi seguite quattro versioni dell'inerente bozza normativa, inclusa quella infine rassegnata alla Presidenza del Senato sotto forma di disegno di legge n. 1577.

La **CONFEDIR** ribadisce, prima di tutto, per evitare un ennesimo fallimento, che deve essere avviato **un processo di riordino istituzionale** coerente con la legge 56/2014 e con la revisione del titolo V della Costituzione.

Nel disegno di legge manca **una separazione netta tra gestione e politica**, che andrebbe rafforzata nel momento della definizione delle funzioni e per evitare un spoil system selvaggio.

La **CONFEDIR** ribadisce altresì il proprio NO ad una serie di norme delegate che, lungi dal valorizzare il capitale umano della PA creeranno un caos normativo, soprattutto, in assenza della definizione delle funzioni di cui sopra e di una reale contrattazione/concertazione sindacale, sia nazionale che periferica.

La **Confederazione** per far fronte alle criticità del sistema aveva avanzato alcune proposte per aiutare i dirigenti e le alte professionalità a recuperare il senso e l'orgoglio della loro missione, che di seguito riportiamo:

- definizione di uno statuto delle pubbliche funzioni;
- adozione di misure concrete che separino la politica e l'amministrazione, per la garanzia dell'autonomia della dirigenza nella gestione;
- ripubblicizzazione del rapporto di lavoro del dirigente pubblico in ragione del suo ruolo centrale nel perseguimento dell'interesse pubblico e del buon andamento ed imparzialità dell'azione pubblica;
- formazione continua, con un unico Ente per tutta la dirigenza pubblica e con obbligo di aggiornamento annuale;
- eliminazione o riduzione al 5% della percentuale massima degli incarichi esterni, da limitare agli uffici di staff e di diretta collaborazione con l'organo politico;

- mobilità (reale tra pubbliche amministrazioni con regole chiare e dal pubblico verso il privato);
- formazione continua, con un unico Ente per tutta la dirigenza pubblica;
- contenimento della retribuzione nel pubblico impiego nel rapporto 1/10 (dove 1 è la retribuzione minima percepibile dal più basso livello e 10 la massima retribuzione percepibile dal più alto vertice gestionale della stessa Amministrazione);
- adeguata revisione della normativa in materia di relazioni sindacali.;
- riavvio della contrattazione, non limitata alla sola parte normativa;
- una stretta interazione con le Forze Sociali e un'assunzione di responsabilità comuni delle Parti in causa (partiti, istituzioni, forze sociali).

**Il DDL** è deludente perché non tiene minimamente conto delle proposte avanzate negli ultimi mesi dalle Parti Sociali, in particolar modo per quanto riguarda **la dirigenza scolastica, l'abrogazione della figura del segretario comunale, e la precarizzazione della dirigenza.**

**Il DDL** accentua **il rapporto fiduciario tra dirigenza e politica,** mentre uno degli aspetti che doveva essere affrontato prioritariamente era proprio quello riguardante il rapporto fra dirigenza gestionale e politica, prendendo atto che quello della autonomia della dirigenza gestionale costituisce oggi il maggior punto di criticità del sistema. Le cui cause principali sono da attribuirsi sostanzialmente: al **dilagare degli incarichi di tipo fiduciario** (art.19 comma 6, D.Lgs n. 165/2001 con le specifiche dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000 per le autonomie locali e dell'art. 15 septies ed octies D.Lgs 502/92 e s.m.i. per il Servizio Sanitario Nazionale) ed **il sostanziale fallimento della contrattualizzazione del lavoro pubblico e di quello della dirigenza in particolare,** al quale si è ritenuto di poter applicare le norme del diritto privato al fine di conseguire maggiori livelli di efficacia ed efficienza delle prestazioni e che di fatto hanno, invece, creato un promiscuo sistema di regole di diritto pubblico secondo norme private, che hanno fatto perdere di vista il compito prioritario del lavoro pubblico: **l'espletamento di pubbliche funzioni secondo criteri di buon andamento ed imparzialità dell'agire.**

Altra criticità abnorme è quella dell'**esclusione della dirigenza scolastica dal ruolo unico.** Prendiamo atto di essere in presenza di un Legislatore incoerente; non potendosi altrimenti spiegare le testuali affermazioni contenute nel programma *La buona scuola*, recentemente lanciato dal Presidente del Consiglio, che di qui a quattro mesi dovrebbe tradursi in un decreto legge, a tenore delle quali ***anche i presidi sono prima di tutto dirigenti... pienamente responsabili della gestione generale e della realizzazione del progetto di miglioramento definito sulla base della valutazione.*** E nei cui riguardi, ***mantenendo e rinforzando le indiscutibili competenze gestionali necessarie per***

*promuovere l'efficienza di una organizzazione complessa, andranno parimenti rinforzate le competenze professionali e ridefiniti i poteri connessi alla promozione della didattica e della qualificazione dell'offerta formativa, tanto ciò vero che anch'essi andranno reclutati tramite corso-concorso affidato alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la stessa istituzione che seleziona e forma tutti i dirigenti dello Stato.*

Sembra, di certo, fuori discussione che i soggetti oggi preposti alla guida di istituzioni scolastiche funzionalmente autonome, costituzionalmente protette, non possono essere dei semplici *funzionari intermedi*, come già non lo erano i vecchi presidi e direttori didattici nel previgente assetto del sistema scolastico. Ma non possono neanche qualificarsi *professional*, la cui funzione inerisce all'esplicazione di qualificate, e circoscritte, prestazioni tecniche, in via esclusiva o prevalente.

La dirigenza scolastica, pertanto, nel DDL non essendo compresa nel nuovo ruolo unico, neanche in un' apposita sezione speciale del medesimo, è, semplicemente, **una non dirigenza**, nei cui confronti non valgono l'abolizione delle distinzioni tra prima e seconda fascia; la conseguente mobilità sia in verticale (c.d. carriera) che in orizzontale, cioè nei diversi settori delle amministrazioni statali e, latamente, pubbliche; la consustanziale omogeneizzazione-perequazione delle retribuzioni nell'ambito del ruolo unico, in esito alla riparametrazione di tutte le voci retributive.

La **CONFEDIR** chiede, dunque, che **la dirigenza scolastica** venga inserita nel ruolo unico dei dirigenti statali per le complesse funzioni che tali dirigenti scolastici sono chiamati a svolgere, e per la reiterata centralità della **scuola**, di valore strategico per la rinascita del Paese insieme alla **ricerca** ed all'**università**.

**La ricerca** è una dei fattori principali per lo sviluppo di un Paese, capace di assicurare un sistema economico competitivo, in grado di generare nuova occupazione, maggiore benessere e coesione sociale. Pertanto, non si può non sottolineare **l'importanza degli istituti di ricerca**, che devono essere posti nelle condizioni di poter sviluppare il massimo dell'efficienza e dell'efficacia, al servizio di tutto il Paese.

## ***Emendamenti all' A.S. 1577***

### **Emendamento all'articolo 8, comma 1, lettera b)**

All'articolo 8, comma 1, lettera b) dopo le parole “*le amministrazioni nazionali,*” aggiungere le parole “*gli enti pubblici nazionali di ricerca,*”

### **Emendamento all'articolo 8, comma 1, lettera d)**

All'articolo 8, comma 1, lettera b) sopprimere le parole “*gli enti pubblici nazionali di ricerca,*”.

### ***Relazione illustrativa***

La norma oggetto del presente emendamento si basa sulla necessità di individuare in modo univoco le amministrazioni pubbliche fornendo una definizione basata su un riferimento europeo (sistema europeo dei conti Sec95); pur condividendo questa necessità deve evidenziarsi una grave incongruenza in quanto vengono elencati tra le “amministrazioni di istruzione e cultura” di cui alla lettera d), anche gli Enti pubblici nazionali di ricerca.

Tali enti, la cui natura giuridica è certamente pubblica e nazionale, non sono però – per *mission*, statuto e tipologia di attività svolta dal personale scientifico (profili di Ricercatore e di Tecnologo) – assimilabili agli “istituti formatori” del gruppo in parola quali le scuole e le università.

La funzione prevalente di questi enti, infatti, è la ricerca applicata indirizzata all'innovazione tecnologica su scala nazionale e spesso legata all'economia del territorio. E' certamente di minore importanza, in questi enti, l'attività di trasferimento tecnologico e di divulgazione dei risultati della ricerca.

Per tale ragione si propone di trasferire gli Enti pubblici nazionali di ricerca dal gruppo individuato dalla lettera *d)* al gruppo individuato dalla lettera *b)*.

### **Emendamento all'articolo 10, comma 1, lettera a)**

All'articolo 10, comma 1, lettera a) dopo le parole “*ruoli unificati*” le parole “*e coordinati*” sono sostituite dalle parole: “*articolati e coordinati su base territoriale nel rispetto dell'art. 4 legge 11 agosto 2014*”.

### ***Relazione illustrativa***

La CONFEDIR ritiene che la collocazione nei ruoli unici dei dirigenti debba necessariamente coniugare la flessibilità con una mobilità territoriale corretta e non penalizzante del personale

interessato. La norma, inoltre, deve coordinarsi con gli istituti disciplinati dalla legge n. 114 del 2014.

**Emendamento all'articolo 10, comma 1 lettera b) n. 1)**

All'art. 10, comma 1, lettera b) punto 1) dopo le parole “*appartenente alle carriere speciali;*” aggiungere le parole “*inserimento in speciali sezioni del personale scientifico e professionale di ruolo responsabile della gestione della ricerca che non può essere affidata alla dirigenza amministrativa ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

*Relazione illustrativa*

L'emendamento proposto mira a ripristinare un assetto ordinamentale più efficace negli enti pubblici di ricerca; in tali enti, infatti, i ricercatori anche apicali (profilo di “dirigente di ricerca”) sono destinatari di un contratto collettivo di comparto dove non esistono istituti giuridici idonei a regolare il rapporto di lavoro di professionalità così elevate. Al contrario, ad esempio, di quanto avviene nel Servizio sanitario nazionale dove il “professionista” che viene assunto con i medesimi requisiti (laurea e specializzazione) è destinatario, fin dall'immissione in servizio, di un contratto collettivo di natura dirigenziale.

Questa contraddizione è stata determinata da un contratto intercompartimentale del 1998 tra ARAN e sindacati ed ha causato gravissime disfunzioni nel corretto funzionamento degli enti di ricerca, dove le decisioni più rilevanti in materia di ricerca e sviluppo tecnologico sono oggi assunte da soggetti ai quali non possono essere riconosciute responsabilità di natura dirigenziali, salvo *escamotage* tipo quella di conferire incarichi di diritto privato chiedendo agli interessati di porsi in aspettativa.

L'emendamento proposto tende a sanare questa gravissima contraddizione restituendo efficienza alle strutture degli enti di ricerca e dignità professionale ai professionisti apicali che in tali strutture operano.

Trattandosi di un semplice trasferimento di ambito contrattuale, nessun costo viene a determinarsi.

**Emendamento all'articolo 10, comma 1 lettera b) n. 1)**

All'articolo 10, comma 1, lettera b), n.1 dopo le parole “confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni” sono soppresse le parole “esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica” e sono sostituite dalle parole: “*sono inclusi nel ruolo unico dei dirigenti dello Stato i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative. Gli stessi potranno essere collocati in una*

*delle apposite sezioni speciali in ragione della complessa funzione che sono chiamati a svolgere, integrante competenze di ordine gestionale, con diretta ed esclusiva responsabilità, e peculiari competenze di natura tecnico-professionale, senza pregiudizio della loro piena mobilità in uscita e dell'applicabilità degli istituti che connotano l'intera dirigenza pubblica. Il rapporto di lavoro è regolato dall'unico contratto di area della dirigenza statale, ovvero in una sezione dello stesso, assicurandosi in ogni caso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello delle altre figure dirigenziali”.*

### **Relazione illustrativa**

L'articolo 10, comma 1 lettera b) n. 1) con somma incoerenza, priva della minima connessione logica, statuisce che quella esercitata nelle istituzioni scolastiche non è una *dirigenza manageriale* o *dirigenza tout court* siccome preposta alla conduzione di strutture organizzative dotate di intrinseca complessità, tramite la gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie (e correlate, esclusive, responsabilità giuridicamente esigibili). E quindi non è inclusa nel ruolo unico della dirigenza dello Stato. Non è dirigenza, nonostante l'inoppugnabilità del dato normativo (artt. 5, 17, 25 e 29 d. lgs. 165/01 e s.m.i.; d.p.r. 275/99; d. i. 44/01); nonostante le puntuali e argomentate pronunce sia della Magistratura contabile (Corte dei conti per la regione Sicilia del 4 marzo 2014; Corte dei conti nazionale-SS.UU. di controllo, adunanze del 7 aprile 2006 e del 14 luglio 2010) che del Consiglio di Stato (Comm. Spec. P.I., n. 529 del 16 ottobre 2003); nonostante la conforme dottrina (*ex multis* cfr L. Paolucci, *Il diritto per il dirigente scolastico*, Spaggiari, 2012, p. 167 e p. 180), secondo la quale *Il dirigente scolastico, seppure con caratteri di specificità...indubabilmente partecipa comunque della funzione dirigenziale pubblica ed in particolare statale, come attesta la collocazione sistematica degli artt. 25 e 29 che il d. lgs. n. 59 del 1998 ha inserito dapprima nel d. lgs. n. 29 del 1993 e poi nel d. lgs. n. 165 del 2001, interpolando il Capo della “Dirigenza” (Capo II). Tale collocazione sistematica impone, dal punto di vista interpretativo, di ritenere applicabili alla dirigenza scolastica, ove non espressamente e diversamente disposto dalla norma speciale, le disposizioni generali sulla dirigenza ivi previste...L'articolo 25 costituisce dunque settoriale applicazione delle prerogative attribuite alla dirigenza.*

E, non potendosi – assurdamente – considerare una dirigenza statale, neppure collocabile nelle previste *sezioni speciali*, non partecipa delle sue divise nuove caratterizzazioni, strutturali e funzionali. Vale a dire:

-Ruoli unici, con eliminazione delle due fasce, rispettivamente per Stato, regioni, enti locali, *basati sul principio del merito e della formazione continua*, omogeneamente reclutati e formati dalla SNA,

*caratterizzati dalla piena mobilità tra i ruoli e consequenziale omogeneizzazione-perequazione, giuridica ed economica, previa revisione e razionalizzazione delle voci retributive;*

*-Sezioni per le professionalità speciali nel ruolo unico della dirigenza statale, con possibile confluenza di dirigenti delle carriere speciali.*

Sembra, di certo, fuori discussione che i soggetti oggi preposti alla guida di istituzioni scolastiche funzionalmente autonome, costituzionalmente protette, non possono essere dei semplici *funzionari* intermedi, come già non lo erano i vecchi presidi e direttori didattici nel previgente assetto del sistema scolastico.

Ma non possono neanche qualificarsi *professional*, la cui funzione inerisce all'esplicazione di qualificate, e circoscritte, prestazioni tecniche, in via esclusiva o prevalente.

In conclusione, la dirigenza scolastica, non essendo compresa nel nuovo ruolo unico, neanche in un' apposita sezione speciale del medesimo, è, semplicemente, **una non dirigenza**, nei cui confronti non valgono l'abolizione delle distinzioni tra prima e seconda fascia; la conseguente mobilità sia in verticale (c.d. carriera) che in orizzontale, cioè nei diversi settori delle amministrazioni statali e, latamente, pubbliche; la consustanziale omogeneizzazione-perequazione delle retribuzioni nell'ambito del ruolo unico, in esito alla riparametrazione di tutte le voci retributive.

La CONFEDIR, pertanto, per le motivazioni sopraesposte, propone l'emendamento come in epigrafe formulato, da inserire nel corpo dell'articolo 10 del disegno di legge n. 1577 previa espunzione del sintagma ***Esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica.***

#### **Emendamento all'articolo 10, comma 1, lettera b) n.2**

All'articolo 10, comma 1, lettera b), n.1 dopo le parole "*esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale*" sono aggiunte le parole: "*per il personale medico del Servizio sanitario nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita un'apposita sezione speciale articolata in due sottosezioni una per i dirigenti medici e l'altra per i medici professional*".

#### ***Relazione illustrativa***

La questione della "specificità" della dirigenza dei medici è annosa. I medici, ospedalieri e non, in tutta la loro storia non hanno mai posseduto formalmente la qualifica di dirigente. Solo a cavallo del 1992, per opera delle due contestuali riforme discendenti dalla legge Amato (legge 421/1992), sono nate le aziende sanitarie dalle ceneri delle vecchie Usl e il personale dipendente è stato



contrattualizzato e ricondotto sotto la fonte normativa del codice civile. Conseguenza quasi scontata nel nuovo contesto aziendale - civilistico - all'epoca condivisa dalla maggior parte dei sindacati, - fu l'acquisizione del profilo dirigenziale ex articolo 2095 del Cc, con tutto quello che tale circostanza comportava. I primi contratti collettivi alla fine degli anni Novanta hanno operato la scelta di una dirigenza compatta e indistinta ma, in realtà, hanno mitigato parecchio il profilo dirigenziale tanto che, come è noto a tutti, i dirigenti medici hanno sempre avuto un orario di lavoro contrattualmente definito e il pagamento del lavoro straordinario prestato nelle condizioni stabilite dal contratto. Tali aspetti sono ovviamente incompatibili con la figura dirigenziale, a supporto di tali considerazioni la norma contenuta nel decreto legislativo 33/2013 sulla trasparenza degli stipendi dei dirigenti, la nota di richiamo all'Italia da parte della Commissione europea in tema di orari e riposi dei medici e l'interpretazione della Civit sulla nuova normativa dettata dal Dlgs 39/2013 in tema di incompatibilità. Ai medici, dunque, non può essere attribuito indistintamente un unico livello giuridico, la qualifica dirigenziale deve, coerentemente, essere riconosciuta a coloro che sono incaricati della direzione di una struttura. Ai dirigenti di struttura sono, infatti, attribuite funzioni di tipo manageriale prevalenti rispetto a quelle tecniche.

#### **Emendamento all'articolo 10, comma 1 lettera b) n. 4**

All'articolo 10, comma 1 lettera b) n. 4:

- dopo le parole *“dei segretari comunali e provinciali”* è soppressa la parola *“abolizione”* ed è sostituita da *“revisione della figura”*; dopo le parole *“in un'apposita sezione”* è soppressa la parola *“a esaurimento”*;
- le parole *“dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)”* sono sostituite da *“dirigenti dello Stato” di cui al numero 1)”*;
- dopo le parole *“periodo di servizio”* sono sopresse *“anche come funzionario”*;
- le parole *“per gli enti locali privi di figure dirigenziali”* sono sopresse e sostituite da *“in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali”*;
- sono sopresse le parole *“facoltà di nominare comunque un dirigente apicale”* e sono sostituite *“obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico”*;
- dopo le parole *“legalità dell'azione amministrativa”* sono sopresse le parole *“in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale”* ed inserite le seguenti *“organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti”*;

- nel periodo *“obbligo di gestire l’eventuale funzione dirigenziale di direzione apicale in via associata”* sono soppresse le parole *“eventuale”* ed *“apicale”*;
- sono soppresse le parole *“in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale”*;
- dopo le parole *“in via associata”* sono aggiunte le parole *“ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo iter; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come “commissari” in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali “commissari ad acta” presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell’interesse dei privati residenti nell’ente e per i casi specificamente individuati dalla legge.”*;
- è’ aggiunto, infine, il seguente periodo *“Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello status dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all’albo dei segretari:*
  - 1) *sono previsti percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, che assicurino il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l’incarico ricoperto;*
  - 2) *è prevista la possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n.201, convertito in Legge 22/12/2011 n.214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione”*.

### ***Relazione illustrativa***

La proposta emendativa ha come obiettivo quello di evitare l’abolizione della figura del Segretario Comunale. La CONFEDIR propone una revisione con la contestuale soppressione dell’Albo e la creazione di una sezione speciale nell’ambito del ruolo unico dei dirigenti dello Stato e l’obbligo di nominare il Segretario Comunale in tutti gli enti. La Confederazione reputa anacronistica la scelta

del Governo di abrogare la figura del Segretario Comunale sia per le sue funzioni di sovrintendenza e coordinamento, fondamentali negli enti locali, sia per la funzione di garante della legalità e della anticorruzione. La legge n. 190/2012 ha correttamente individuato nei Segretari Comunali i responsabili anticorruzione a livello locale, salvo diversa scelta motivata dell'Amministrazione. La normativa dovrebbe comportare una svolta nel contrasto effettivo della corruzione per far risalire il nostro Paese rispetto alla posizione risultante dall'ultimo rapporto di Transparency International, ove si risulta collocati al 72° posto insieme alla Tunisia, seguiti solo, in Europa, dalla Grecia, Bulgaria e Romania.

### **Emendamento all'articolo 10, comma 1 lettera c)**

All'articolo 10, comma 1 lettera c):

- **al n. 1)**, dopo le parole *“definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso - concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale”* sono inserite le parole *“, fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente”*. Sono soppresse le parole da *“come funzionari”* fino a *“superamento di un esame”* ed è aggiunto il periodo seguente: *“dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60% della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario;”*
- **al n. 2)**, dopo le parole *“definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale”* sono inserite le parole *“, fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente e l'appartenenza ai ruoli della PA in posizione funzionale cui si è avuto accesso con pubblico concorso; ”*.

### ***Relazione illustrativa***

La proposta emendativa di cui sopra mira a garantire una selezione meritocratica dei dirigenti nel rispetto dei vigenti principi costituzionali.

**Emendamento all'articolo 13, comma 1, lettera a)**

All'art. 13, comma 1, lettera a) dopo le parole “*rapporti di lavoro flessibile*” aggiungere le parole “*,anche di natura non dipendente e previa selezione pubblica*”.

*Relazione illustrativa*

L'emendamento proposto è necessario per evitare ambiguità, emerse anche in un recente passato, sulla natura del rapporto di lavoro che viene richiesto per poter valutare le esperienze professionali maturate.

Ad evitare che l'unica tipologia presa in considerazione possa essere quella dei contratti a tempo determinato escludendo, ad esempio, le collaborazioni coordinate, si ritiene necessario rendere esplicito che il rapporto di lavoro in parola può anche non essere di tipo dipendente.

Inoltre, per evitare che soggetti già eventualmente beneficiati da incarichi o contratti stipulati non in regime di confronto pubblico possano stabilizzare il rapporto di lavoro per il perpetrarsi di situazioni di privilegio o corruzione ex legge 190/2012, si ritiene di dover riconoscere la prerogativa di questo punto *a)* solo a coloro che instaurarono il rapporto di lavoro a seguito di una procedura selettiva pubblica.